

Maninetti Luigi	Nicotra Benedetto
Mantini Pierluigi	Nieddu Gonario
Mantovani Ramon	Nigra Alberto
Manzini Paola	Olivieri Luigi
Marcora Luca	Onnis Francesco
Mariani Paola	Ottone Rosella
Mariani Raffaella	Pacini Marcello
Marinello Giuseppe Francesco Maria	Palma Nitto Francesco
Marino Mauro Maria	Palmieri Antonio
Mariotti Arnaldo	Palumbo Giuseppe
Marone Riccardo	Panattoni Giorgio
Martella Andrea	Paniz Maurizio
Martinelli Piergiorgio	Paolone Benito
Martini Francesca	Papini Andrea
Martini Luigi	Paroli Adriano
Mascia Graziella	Parolo Ugo
Masini Mario	Pasetto Giorgio
Massidda Piergiorgio	Perlini Italice
Mattarella Sergio	Perrotta Aldo
Maurandi Pietro	Petrella Giuseppe
Mauro Giovanni	Pezzella Antonio
Mazzarello Graziano	Piglionica Donato
Mazzocchi Antonio	Pinotti Roberta
Mazzoni Erminia	Pinto Maria Gabriella
Mazzuca Poggiolini Carla	Pisa Silvana
Meduri Luigi Giuseppe	Pisapia Giuliano
Mereu Antonio	Pistone Gabriella
Meroi Marcello	Pollastrini Barbara
Messa Vittorio	Polledri Massimo
Milana Riccardo	Porcu Carmelo
Milanato Lorena	Potenza Antonio
Milanese Guido	Preda Aldo
Milioto Vincenzo	Provera Marilde
Minniti Marco	Quartiani Erminio Angelo
Minoli Rota Fabio Stefano	Raffaldini Franco
Misuraca Filippo	Raisi Enzo
Molgora Daniele	Rava Lino
Molinari Giuseppe	Realacci Ermete
Monaco Francesco	Reduzzi Giuliana
Mondello Gabriella	Ricciuti Riccardo
Montecchi Elena	Rivolta Dario
Morgando Gianfranco	Rizzi Cesare
Mormino Nino	Rognoni Carlo
Mosella Donato Renato	Romani Paolo
Motta Carmen	Romele Giuseppe
Muratori Luigi	Romoli Ettore
Nan Enrico	Rosato Ettore
Nannicini Rolando	Rositani Guglielmo
Napoli Angela	Rossi Guido Giuseppe
Napoli Osvaldo	Rossi Nicola
Nespoli Vincenzo	Rossi Sergio
Nicolosi Nicolò	Rossiello Giuseppe

Rosso Roberto
Rotondi Gianfranco
Rotundo Antonio
Ruggeri Ruggero
Ruggieri Orlando
Rusconi Antonio
Russo Antonio
Russo Paolo
Russo Spina Giovanni
Ruta Roberto
Ruzzante Piero
Sabattini Sergio
Saia Maurizio
Sandi Italo
Sandri Alfredo
Santori Angelo
Santulli Paolo
Sanza Angelo
Saponara Michele
Sasso Alba
Savo Benito
Scalia Giuseppe
Scaltritti Gianluigi
Scherini Gianpietro
Schmidt Giulio
Sciacca Roberto
Sedioli Sauro
Sereni Marina
Sgobio Cosimo Giuseppe
Soda Antonio
Soro Antonello
Spina Diana Domenicantonio
Spini Valdo
Squeglia Pietro
Stagno d'Alcontres Francesco
Stefani Stefano
Sterpa Egidio
Stradella Francesco
Stradiotto Marco
Stramaccioni Alberto
Stucchi Giacomo
Susini Marco
Tabacci Bruno
Taborelli Mario Alberto
Taglialatela Marcello
Tarditi Vittorio
Tassone Mario
Testoni Piero
Tocci Walter
Tolotti Francesco
Tortoli Roberto
Trantino Enzo

Trupia Lalla
Tuccillo Domenico
Valducci Mario
Vascon Luigino
Vendola Nichi
Ventura Giacomo Angelo Rosario
Ventura Michele
Verdini Denis
Verro Antonio Giuseppe Maria
Vianello Michele
Viespoli Pasquale
Vigni Fabrizio
Villetti Roberto
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Vitali Luigi
Vito Alfredo
Vito Elio
Volontè Luca
Volpini Domenico
Widmann Johann Georg
Zama Francesco
Zanella Luana
Zanetta Valter
Zanotti Katia
Zorzato Marino
Zunino Massimo

Sono in missione:

Alemanno Giovanni
Amoruso Francesco Maria
Aprea Valentina
Armani Pietro
Azzolini Claudio
Baccini Mario
Berlusconi Silvio
Berselli Filippo
Biondi Alfredo
Bonaiuti Paolo
Bono Nicola
Briguglio Carmelo
Burani Procaccini Maria
Buttiglione Rocco
Cicu Salvatore
Colucci Francesco
Cusumano Stefano
Delfino Teresio
Dell'Elce Giovanni
Detomas Giuseppe
Dozzo Gianpaolo
Fini Gianfranco

Fiori Publio
 Frattini Franco
 Galati Giuseppe
 Gasparri Maurizio
 Giovanardi Carlo
 Kessler Giovanni
 Maroni Roberto
 Martinat Ugo
 Martino Antonio
 Martusciello Antonio
 Marzano Antonio
 Mastella Mario Clemente
 Matteoli Altero
 Miccichè Gianfranco
 Mussi Fabio
 Paoletti Tangheroni Patrizia
 Pecoraro Scanio Alfonso
 Pecorella Gaetano
 Pescante Mario
 Pisanu Beppe
 Possa Guido
 Prestigiacomo Stefania
 Ricciotti Paolo
 Santelli Jole
 Scajola Claudio
 Scarpa Bonazza Buora Paolo
 Selva Gustavo
 Siniscalchi Vincenzo
 Sospiri Nino
 Tanzilli Flavio
 Tremaglia Mirko
 Urbani Giuliano
 Urso Adolfo
 Valentino Giuseppe
 Valpiana Tiziana
 Viceconte Guido
 Vietti Michele Giuseppe
 Zacchera Marco

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,20.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Ballaman, Giorgio Conte, Contento, Giancarlo Giorgetti, La

Malfa, Mazzocchi, Molgora, Moroni, Tassone, Tortoli, Valducci, Viespoli e Zanettin sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 16,22).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, mi dispiace intervenire ancora una volta sull'argomento, ma vorrei esprimere considerazioni che — come lei può immaginare — non sono rivolte alla sua persona.

Oggi la ripresa pomeridiana dei lavori parlamentari era fissata per le 15,30, ma le operazioni di voto per l'elezione di un segretario di Presidenza si sono protratte. Abbiamo ripreso i lavori con un certo ritardo; lei aveva convocato la seduta per le 16,15, ma anche in questa occasione i lavori sono ripresi con cinque minuti di ritardo.

Signor Presidente, è inutile soffermarsi sul fatto che il problema non riguarda uno, due, cinque o venti minuti di ritardo: esso attiene all'economia dei nostri lavori delicati e particolari, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni. Sono lavori nei quali ciascuno di noi è impegnato anche per tentare di dare un contributo positivo. Come già ho avuto modo di ripetere più volte, si tratta di lavori che la maggioranza non può in alcun modo inquadrare nell'ambito di un atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione. Credo, infatti, che ormai sia di dominio pubblico: è chiaro a tutti noi, a lei signor Presidente, ma anche ai colleghi della maggioranza, che nel momento in cui i tempi sono contingentati è difficile, se non impossibile, praticare ostruzionismo. Ritengo che, nel momento in cui vengono

contingentati i tempi, la Presidenza, in applicazione del regolamento, consideri l'economia dei tempi utilizzati nel dibattito come qualcosa di prezioso.

Allora, signor Presidente, se siamo tenuti a rispettare il regolamento — e mi riferisco innanzitutto a noi dell'opposizione — e veniamo puntualmente richiamati dalla Presidenza nel momento in cui sforiamo i tempi di cinque o dieci secondi (ad esempio, quando interveniamo a titolo personale), credo che, a prescindere dalla volontà del Presidente di turno, sia necessario anche da parte della Presidenza un assoluto rispetto dei tempi. D'altronde, questo si richiede all'opposizione in un dibattito difficile, che ci vede contrapposti.

Lo ripeto: non mi rivolgo a lei, signor Presidente, ma si tratta di minuti nei quali ci illudiamo che ciascuno di noi possa portare un argomento che potrebbe convincere i nostri interlocutori a rivedere la loro posizione su una materia così importante quale la riforma costituzionale.

La pregherei, signor Presidente, di aiutarci a fare in modo che i nostri lavori siano maggiormente rispettosi dei tempi (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua « persistenza » rispetto ad un tema così importante. Infatti, il rispetto dei tempi è una regola di precisione ed anche di leale adempimento rispetto alle scadenze che abbiamo di fronte.

La ringrazio anche per aver detto che non si rivolge a me, essendo la Presidenza impersonale: infatti è impersonata ora dall'uno ora dall'altro Presidente di turno.

Devo aggiungere che peraltro, all'orario stabilito per la ripresa della seduta, mi trovavo di fronte alla porta dell'aula, ma vi erano problemi di ordine temporale che impedivano al tempo di essere scandito con la precisione kantiana che lei richiede.

La ringrazio per questo richiamo e credo che la Presidenza ne terrà conto. La sua considerazione non è ingiusta, ma gli adempimenti che hanno preceduto la ripresa della seduta avevano una loro temporalità non facilmente controllabile: in-

fatti, la messa in opera dei « tunnel » predisposti per le votazioni o il comportamento di parlamentari che giungono in ritardo, allungando in tal modo i tempi della votazione, esigono un tempo supplementare, che non si nega nemmeno nelle partite di calcio. Non vorrei che fosse negato proprio in questa circostanza (*Applausi*).

Comunque, la ringrazio, perché tutto ciò che richiama al regolamento contribuisce anche alla correttezza dei rapporti, che è molto importante.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di questa mattina è stato votato, da ultimo, l'articolo aggiuntivo 3.01.

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 4862 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4862 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere.

DONATO BRUNO, Relatore. Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti all'articolo 4, relativo ai requisiti per l'eleggibilità a senatore, si è ritenuto da parte della Commissione di esprimere parere favorevole solo sull'emendamento Elio Vito 4.200, lasciando immutato il testo della Commissione, così com'era stato deciso, con l'unica variante di portare da venticinque a quarant'anni l'età per coloro che vogliono diventare senatori della Repubblica. Pertanto, il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la de-

voluzione. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 4.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Grazie, signor Presidente. Nel dibattito di oggi, nonostante tutto è emersa una verità: ci stiamo sforzando almeno di modernizzare lo Stato e abbiamo dato vita ad un Senato federale che oggettivamente e incontrovertibilmente segna alcuni punti di assoluta novità.

La novità non sta soltanto nella riduzione del numero, che è notevole ed in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo in Europa. Si pensi, per esempio, alla Francia, che l'anno scorso ha deciso di aumentare di venticinque unità il numero complessivo dei senatori. Noi, invece, abbiamo già votato un articolo che ne diminuisce il numero, portandoli a duecentocinquanta.

Altro elemento di novità — com'è stato detto — è la partecipazione ai lavori del Senato di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Altra novità ancora, che nessuno ha sottolineato, è che si è portata l'età dell'elettorato attivo a diciotto anni sia per la Camera sia per il Senato. Per la Camera l'età per votare era già di diciotto anni, ma i colleghi sanno che nel testo vigente si può votare per l'elezione del Senato a venticinque anni.

A questo punto, dovremmo parlare di un elemento che non è di novità ma di conservazione, cioè i quarant'anni per l'elettorato passivo. In realtà, si è sviluppata parecchio la riflessione su questo argomento. Lo testimonia il fatto che il testo della Commissione aveva proposto la riduzione dell'età per l'elettorato passivo a venticinque anni. Non è casuale che alla fine si è deciso, come maggioranza, di riportare l'età per l'elettorato passivo a quarant'anni. All'epoca, quando venne votata la Costituzione entrata in vigore nel 1948, i quarant'anni servivano, quanto

meno, per introdurre un minimo di differenza tra le due Camere.

Oggi il bicameralismo perfetto non c'è più, però, alla fine, abbiamo concluso che i quarant'anni sono un limite di età ragionevole, perché il presupposto per accedere alla carica di senatore, che si vorrebbe fosse quello più importante, è quello di avere alle spalle un *cursus honorum*, una carriera politica, magari di rappresentanza, presso le regioni e gli enti locali. Quindi, è inevitabile che, volendo spingere in tale direzione, sia opportuno mantenere il limite dei quarant'anni in modo che il Senato sia composto da persone che abbiano maturato un'autentica esperienza nel proprio territorio come amministratori locali o consiglieri regionali.

In conclusione, ritengo che tale norma risulterà di grande equilibrio, pur mantenendo fortemente lo spirito di novità e di modernizzazione del nostro assetto istituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, con l'emendamento soppressivo l'opposizione vuole eliminare uno degli elementi qualificanti di questa riforma. I requisiti per l'eleggibilità a senatore nel Senato federale della Repubblica rispondono, a nostro avviso, agli elementi fondamentali del federalismo che stiamo introducendo in Costituzione.

Per diventare senatore del Senato federale della Repubblica bisogna aver maturato un'esperienza amministrativa a contatto con il territorio. Infatti, uno degli elementi qualificanti della riforma è proprio il collegamento con il territorio, con le istanze delle autonomie locali quali le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane. Si tratta degli enti amministrativi fondamentali nella vita della nostra Repubblica. Ecco perché vogliamo che tale legame sia forte e costituisca uno dei requisiti previsti per partecipare alle elezioni come candidato al Senato federale della Repubblica.

Oltre al limite di età dei quarant'anni — come è stato bene esplicitato dal collega Carrara — un altro elemento fondante è proprio quello del legame con il territorio. Il territorio, dunque, troverà all'interno del Senato federale della Repubblica un momento di alta partecipazione, con esponenti che avranno una sensibilità forte nei confronti del territorio stesso.

Il Senato federale — lo vedremo esaminando l'articolo 13 riguardante la formazione delle leggi — avrà un ruolo fondamentale. In particolare, dovrà esaminare i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117. Dunque, il Senato deve essere formato da persone che conoscano il territorio e le amministrazioni che sul territorio portano avanti le istanze più vicine ai cittadini.

Ecco perché non riusciamo a comprendere il tentativo da parte dell'opposizione di sopprimere l'articolo 4, in cui vengono esplicitati i requisiti per l'eleggibilità a senatore. A mio avviso, i colleghi del centrosinistra dovrebbero ritirare l'emendamento soppressivo in esame, che andrebbe ad incidere fortemente sulla riforma federale della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo nella speranza che tale parte della riforma possa essere riesaminata. Il testo licenziato dal Senato prevedeva che per essere eletti al Senato si dovessero avere quarant'anni di età.

La Commissione in sede referente della Camera dei deputati ha ridotto i quaranta anni a venticinque anni. Fra poco, dovremo votare l'emendamento Elio Vito 4.200, che riporta tale requisito dell'età a quaranta anni. Al riguardo, ritengo che la Commissione in sede referente abbia svolto un buon lavoro, abbassando tale requisito di età, perché il vecchio Senato (quello attuale, in base alla vigente Costi-

tuzione) era considerato una Camera alta, dunque con un corpo elettorale diverso da quello...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la invito a concludere.

TEODORO BUONTEMPO. Pertanto vorrei far presente a coloro che hanno presentato l'emendamento soppressivo in discussione che, qualora esso venisse approvato, si tornerebbe al requisito dei quarant'anni, perché si eliminerebbe quanto proposto della Commissione.

PRESIDENTE. Si dice che la vita comincia a quarant'anni!

TEODORO BUONTEMPO. Vorrei votare a favore dell'emendamento, per gli altri aspetti in esso contenuti, ma poiché preferisco il requisito dei venticinque anni, ritengo sia meglio che il testo resti quello attualmente in essere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. In effetti è difficile comprendere le ragioni di questo emendamento, così come del complesso dell'articolo 4, sui requisiti per l'eleggibilità a senatore, come esso risulterà dal testo emendato dalla maggioranza, quindi dovremmo dire dal testo autoemendato, secondo lo stile autocratico che si sta seguendo in tutta la riforma.

Faccio notare che il testo dell'articolo 4 prevede l'eleggibilità a senatore di una regione per gli elettori che hanno compiuto i quarant'anni — come risulterà a seguito dell'approvazione dell'emendamento Elio Vito 4.200, sul quale vi è il parere favorevole della Commissione — ed hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella regione o risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. Ho voluto richiamare l'attuale formulazione del testo per

dar conto di alcune inesattezze ascoltate da parte del collega Carrara, che sono state usate a sostegno di questa innovazione. Iniziamo dal primo punto, quello dell'età. Francamente non è affatto vero che riportare a quarant'anni il limite di età per l'elezione a senatore sia il logico risultato di quello che vorrebbe essere l'esplicazione di un *cursus honorum*, svolto attraverso l'esercizio di funzioni di rappresentanza elettiva in ambito locale (nei comuni, nelle province e nella regione).

Non è vero — stando al testo della maggioranza —, perché nell'articolo 4, come credo di aver ricordato ai colleghi con la lettura del testo, si prevedono delle fattispecie disgiuntive, nel senso che possono essere eletti senatori coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche o che risiedono, alla data di indizione delle elezioni, nella regione. Quindi, non è necessario aver ricoperto cariche elettive; si può anche essere semplicemente residenti nella regione. Se così stanno le cose, l'argomento usato dal collega Carrara è del tutto sbagliato, inconferente, improprio. Vi è semplicemente una previsione di stampo conservatore del limite di età di quaranta anni, senza alcuna ragione plausibile. Si può invocare la tradizione, ma bisognerebbe tenere conto della realtà, visto che stiamo procedendo ad un ammodernamento della Costituzione e delle regole istituzionali.

Una prima obiezione, nel motivare la nostra contrarietà nei confronti di questa previsione, è che non vi è alcuna ragione per differenziare i limiti di età richiesti per l'eleggibilità nella Camera politica nazionale, la Camera dei deputati, e nella Camera di rappresentanza dei territori.

Non si capisce il motivo per cui si può essere eletti a ventuno anni nella Camera dei deputati, mentre è necessario avere quarant'anni per essere eletti nella Camera di rappresentanza dei territori. Non ne è stato spiegato il motivo, che credo sia palesemente in contrasto con l'evoluzione delle cose, in particolare con il fatto che vogliamo una partecipazione consapevole e matura dei giovani alla politica e che la

suddetta partecipazione e le funzioni di rappresentanza possano essere espresse nella Camera nazionale, vale a dire nella Camera dei deputati, e, ugualmente, in rappresentanza dei territori, ammesso che si tratti di una rappresentanza territoriale. Non vi è alcuna ragione, neppure logica, per una differenziazione dei limiti di età tra le due Camere così forte come quella che la maggioranza vuole proporci ed anche imporci.

Inoltre, vorrei esprimere alcune considerazioni a sostegno dell'emendamento, su cui interverremo tra breve, con il quale si prevede che il requisito della residenzialità (si richiede la residenza nella regione alla data di indizione delle elezioni) sia accompagnato da un limite di tempo. Noi proponiamo che si risieda nella regione da almeno centottanta giorni per evitare quel fenomeno, spesso deprecato, ma anche in modo ipocrita, dei candidati paracadutati nei vari collegi. Pertanto, se deve esservi almeno un elemento di collegamento territoriale, come è giusto che avvenga, sarebbe più corretta la previsione di un limite (almeno centottanta giorni) per la residenza nella regione nella quale si viene eletti.

Anche tale articolo è il segno di un pasticcio, di una confusione, perché non si segue alcun modello. Si poteva virtuosamente seguire la strada spagnola, per esempio, dove vi è una rappresentanza di consigli e di giunte. In questo caso, vi è un ingiustificato ritorno al passato, con la previsione dell'aumento dell'età in un modo assolutamente inconsapevole e senza alcun collegamento territoriale tra i requisiti soggettivi e la rappresentanza. Lo abbiamo visto ...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, è stato molto chiaro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo di ogni articolo, a prescindere dal contenuto dell'articolo stesso, perché riteniamo che anche una buona

norma, se inserita in un contesto sbagliato, è una norma che non può funzionare.

NUCCIO CARRARA. È irrazionale !

RICCARDO MARONE. Questo è il motivo per cui su ogni articolo abbiamo presentato un emendamento soppressivo. In questo caso, al di là dell'impostazione di carattere generale, vi sono alcune ragioni specifiche a supporto delle mie considerazioni.

Una di queste è la vostra decisione di riportare i limiti di età a quarant'anni. Non vi è alcuna giustificazione logica in ciò. Ho ascoltato, al riguardo, le argomentazioni dell'onorevole Carrara, le quali potrebbero valere se nel testo non vi fosse un « o » disgiuntivo, vale a dire se vi fosse la possibilità di candidare solo coloro che hanno ricoperto cariche elettive. In questo caso, si deve presumere che un minimo di età ci voglia.

Poiché, però, basta essere residenti in una regione, l'argomentazione dell'onorevole Carrara è completamente fuori posto, perché prevedete, come requisiti di eleggibilità, di elettorato passivo, o l'aver ricoperto cariche pubbliche nella regione o l'essere residenti nella stessa.

Mi dovete allora spiegare perché per un soggetto residente nella regione debba valere la previsione della notevole età di quarant'anni.

In qualsiasi paese del mondo ormai si va verso un abbassamento dell'età della classe politica, noi invece continuiamo in controtendenza a produrre norme di conservazione di un gruppo politico esistente. Questo è sbagliato: è un'autoconservazione, non ha alcuna logica e per questo motivo siamo profondamente contrari.

Vorrei poi segnalare un ulteriore problema che emerge da questa norma. Nel momento in cui prevedete che possano essere eletti coloro che abbiano ricoperto o coloro che ricoprono cariche elettive, voi rendete, se dovesse essere approvato questo testo, immediatamente incostituzionali tutte le norme che prevedono le ineleggibilità attualmente esistenti nell'ordinamento.

In base a questa norma un sindaco si potrà candidare, mentre attualmente un sindaco non può farlo, in quanto vi è una norma sulle ineleggibilità che non lo consente. State modificando notevolmente il quadro di partecipazione e di elettorato passivo; state eliminando importanti cause di ineleggibilità; utilizzare infatti il termine « ricoprono » significa dire che qualsiasi soggetto sia in carica — credo anche il presidente della giunta regionale, a meno che la incompatibilità non sia prevista in un'altra parte della Costituzione —, e che attualmente è ineleggibile e non si può candidare, con questa norma diventerebbe soggetto titolare dell'elettorato passivo. Infatti, non si dice « che abbiano ricoperto » e quindi non occorre rimuovere la causa prima delle elezioni; si dice invece « ricoprono » e dunque ciò vuol dire che si può essere in carica.

Invito ad una riflessione: non so se questa scelta sia voluta, « comunque » si tratta di una formulazione che avrebbe come conseguenza — ve lo segnalo — la illegittimità costituzionale, qualora venisse approvato questo testo, delle norme che prevedono le attuali ineleggibilità delle cariche elettive.

Ripeto l'invito alla riflessione: se questa scelta è voluta, allora, ovviamente, noi non siamo d'accordo ma andrebbe bene per voi, se invece non è voluta, credo sia opportuna una pausa di riflessione.

Tutte queste ragioni ci spingono a ritenere che questi requisiti per l'eleggibilità a senatore non vadano bene, anche se devo dire che sono perfettamente coerenti con la vostra impostazione del Senato, perché non avete alcuna intenzione reale e vera di costituire un Senato federale, nel quale le limitazioni di età non avrebbero alcuna giustificazione.

Qualcuno ci dovrebbe spiegare perché voi mettiate queste limitazioni, a meno che non si tratti di autoconservazione dei senatori attualmente in carica. È chiaro che, lasciando un limite di età elevato, si ridurrebbe la concorrenza.

Mi auguro — e voglio sperare — che la vera ragione non sia questa; non ci avete spiegato però qual è la vera ragione: noi comunque siamo contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, questo articolo, di cui auspichiamo la soppressione, evidenzia, se ancora ve ne fosse bisogno, l'incongruità del sistema proposto dalla maggioranza. Si potrebbe dire « qui casca l'asino », perché la figura anomala, inefficace, e anche un po' astrusa giuridicamente, di Senato federale che la maggioranza ha immaginato e fatto votare, respingendo anche ogni confronto basato sul buon senso e sulla ragionevolezza (si è passati, per così dire, dalla tremontiana « finanza creativa » ad una specie di procedura costituzionale « creativa »), ha partorito questa sede parlamentare che al contempo, colleghi, è senza identità politica e senza rappresentanza territoriale, come abbiamo tentato di dimostrare.

Esaminiamo, infatti, anche letteralmente ciò che recita l'articolo 4. Alcune osservazioni venivano fatte poco fa anche dal collega Marone.

Innanzitutto, vi è il passaggio dai venticinque ai quaranta anni di età che, attraverso un successivo emendamento, la maggioranza impone rispetto al precedente testo approvato in Commissione. Inoltre, per quanto riguarda l'elettorato passivo, l'articolo in questione afferma testualmente che sono eleggibili a senatori di una regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive. Questa, in qualche modo, mi sembra una incredibile motivazione *per relationem* — per usare l'espressione tipica di un giurista — che restringe il bacino dell'elettorato passivo. L'articolo poi continua affermando che tali cariche pubbliche elettive debbono essere ricoperte — o essere state ricoperte — in enti territoriali locali o regionali. In questo caso, tra l'altro, andrebbe anche spiegato cosa si intende per enti territoriali locali o regionali; ci si riferisce cioè agli enti territoriali o agli enti autarchici territoriali? È questa una distinzione che il nostro legislatore

costituzionale — come dire — riesce in qualche modo a dimenticare pur di far quadrare il cerchio. Infine, l'articolo termina precisando — ecco un'altra chicca — che possono essere candidati anche coloro i quali sono stati eletti senatori o deputati nella regione o risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. Noi sosteniamo che questa composizione — il disposto dell'articolo 4 — dimostra l'incongruità dell'articolo 3 su cui altri colleghi e colleghe si sono pronunciati ieri e stamattina. Tale sistema elettorale conferma che questo luogo, questa sede istituzionale, non ha né identità politica né rappresentanza territoriale; infatti gli interessi regionali sono già identificati nel nostro paese. Perché allora la rappresentanza di tali interessi nell'istituzione rappresentativa nazionale — il Senato — non viene seriamente e pienamente attribuita agli organi cui è costituzionalmente riconosciuta? Colleghe e colleghi della maggioranza, sto facendo riferimento all'articolo 121 della Costituzione. Perché nel federalismo tedesco, di cui tanto abbiamo discusso ieri e questa mattina, si rifiuta poi la suggestione principale e caratterizzante — quella che attribuisce ai presidenti degli enti esponentziali delle realtà territoriali (i *Länder*, corrispondenti alle nostre regioni) — e cioè la funzione di rappresentare, nell'istituzione che, appunto — come sappiamo — vuole essere rappresentativa sul piano nazionale, tali realtà? La verità è che la maggioranza abbina funzioni diverse per natura e per fini. Si attribuisce all'organo che dovrebbe rappresentare gli interessi regionali un compito improprio che è opposto alla sua ragion d'essere: questo è l'aspetto astruso e mistificatore di cui parlavo all'inizio del mio intervento; non a caso, guardiamo al sistema dei *Länder* che, invece, hanno una loro composizione ed una loro correttezza. La loro composizione è diretta da membri di governo dei *Länder* che li nominano e li revocano. Ogni *Länder*, infatti, dispone di tre rappresentanti che diventano quattro se si ha a che fare con due milioni di abitanti, cinque con sei milioni di abitanti, sei con sette milioni di abitanti: il sistema

poi è quello rigido della Camera alta. Ogni regione, cioè, ha un numero di voti indivisibile secondo classi di grandezza in modo da impedire, comunque, che poche regioni più forti possano avere sempre la maggioranza: piaccia o no, questo è un sistema costituzionale. A tale sistema — ovviamente adeguato all'equilibrio costituzionale italiano — si rifà (non certamente per esterofilia, ma per scelta di un modello) la nostra proposta emendativa, ribadita — per le modalità dell'articolo 4 — nell'emendamento successivo presentato dalla collega Mascia e dal collega Giordano che illustreremo. La nostra proposta emendativa propone il Senato delle regioni eletto con elezioni di secondo livello: quindi senatrici e senatori risulteranno eletti da ciascun consiglio regionale nell'ambito della prima seduta utile in ragione del numero dei seggi loro assegnati e proporzionalmente alla consistenza dei gruppi regionali. Così si delinea una sede istituzionale che può essere sede di compensazione di un confronto serrato fra le varie forme ed i vari ordinamenti e nello stesso tempo di reale rappresentanza dell'ordinamento regionale. Altrimenti il sistema non funziona.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti (*Commenti della Lega Nord Federazione Padana*)... Scusate colleghi, ma ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, sarò breve anche perché vedo che i colleghi della Lega sono ansiosi di votare.

Vorrei aggiungere anch'io la mia voce al coro di contestazione, che ritengo sia fondato e non strumentale, su questo articolo 4, che modifica l'articolo 58 della vigente Costituzione e che prevede i requisiti di eleggibilità a senatore.

Sono convinto che in questa occasione vi sia un ulteriore tentativo di introdurre qualche dispositivo di carattere federale, inserendo il concetto della contestualità piena per quanto riguarda l'elezione dei senatori. Inoltre, si prevedono alcune li-

mitazioni del diritto all'elettorato passivo per giustificare qualche radicamento nel territorio.

Tuttavia, ciò non solo non raggiunge tali obiettivi, anzi li lascia assolutamente non risolti, ma introduce elementi di contraddizione e di disparità. Infatti, non si riesce a comprendere perché si debbano avere quarant'anni per essere eletti senatori e come mai debba sussistere il requisito della residenza.

È una norma che non ha alcun senso, se non quello di far apparire serio ciò che serio non è.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	440
Votanti	437
Astenuti	3
Maggioranza	219
Hanno votato sì	193
Hanno votato no ..	244).

Avverto che l'emendamento Mascia 4.1 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 4.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. La finalità del presente emendamento è, in primo luogo, quella di confermare la decisione, assunta da tutta la Commissione lo scorso luglio, di stabilire quale limite di età per l'eleggibilità a senatore i 25 anni — rispetto ai quali vi è stato un ravvedimento improvviso della maggioranza — e, in secondo luogo, quella di prevedere un radicamento della residenza con riferimento a coloro che devono candidarsi.

Prima stabilite un criterio molto forte quando si tratta di individuare coloro che sono stati amministratori in enti locali — l'onorevole Carrara ci ha spiegato che deve trattarsi di persone che devono aver acquisito grande esperienza sul territorio — e poi prevedete la via d'uscita, la valvola di sicurezza per non scontentare nessuno, stabilendo che tali soggetti debbano risiedere nella regione. Ciò per continuare nella cattiva abitudine di candidare le persone nei collegi sicuri.

Dunque, si può smentire facilmente la prima parte del comma che richiede una forte esperienza amministrativa su quel territorio, in quanto basta essere residente nel territorio di quella regione al momento delle elezioni per potersi candidare.

In questo modo, basterà spostarsi un mese prima sapendo della scadenza elettorale, trasferendo la residenza in un'altra parte d'Italia e, improvvisamente, si diventerà esperti di quel territorio, che magari neanche si conosce, ma che rappresenta un collegio sicuro per essere eletti.

Tutto questo non può funzionare. Non può funzionare in una Camera politica, anche se in questo caso l'esempio non è del tutto felice, perché la rappresentanza politica vale su tutto il territorio nazionale e, quindi, il problema è meno avvertito. Non può però funzionare, a maggior ragione, per il Senato federale, dove invece la rappresentanza ha carattere territoriale. Allora avevamo previsto almeno un livello minimo di radicamento, grazie ad una norma che non rendesse strumentale ai soli fini elettorali la residenza in una determinata zona.

Con l'emendamento in oggetto, su cui la Commissione ha espresso parere contrario, abbiamo quindi previsto che si risieda nel territorio della regione da almeno centottanta giorni, ovvero da un periodo precedente alle trattative sulle candidature che normalmente intercorrono tra i partiti. È infatti difficile che si possa conoscere con centottanta giorni di anticipo il proprio collegio e quindi in tal modo, aumentano le possibilità che la candidatura avvenga laddove si è radicati stori-

camente e si può effettivamente ben rappresentare il territorio all'interno del Senato.

Rispetto a tale ovvia norma, avete espresso parere contrario e vi accingete a respingerla. Con la formulazione che vi apprestate ad approvare non state però creando alcuna rappresentanza territoriale, perché chiunque potrà candidarsi dove vuole. Allora dovete dirci quanto effettivamente sarà federale il nuovo Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi collego direttamente all'intervento dell'onorevole Marone. La grande territorialità che siete riusciti ad esprimere in questa seconda Camera si risolve in una gigantesca bolla di sapone.

In un intervento assai appassionato dell'onorevole Carrara, in attesa che si facesse più folta la presenza dei suoi colleghi in aula, abbiamo ascoltato parole alate sul nuovo modello di Senato e sulle caratteristiche necessarie per rappresentare al meglio i rispettivi territori di appartenenza. Abbiamo sentito che esiste un grande afflato di modernità nel nuovo testo, talmente moderno che, non più tardi di qualche settimana fa, in sede di Commissione, avevate deciso che un venticinquenne poteva essere eletto senatore, ma poi, improvvisamente, sempre sulla spinta della modernità, siete tornati alla norma che stabilisce in quaranta anni l'età per diventare senatori.

Le argomentazioni messe in campo sono molto poco convincenti; la più convincente in assoluto resta quella che la beneamata accolta dei senatori in carica continua a giocare sulla difensiva... Pertanto, si può immaginare che la soglia minima dei quarant'anni per l'elezione a senatore riesca in qualche modo a restringere la platea dei possibili concorrenti. Quindi, se la fanno, se la raccontano e se la cantano, ma per favore non contrabbandiamo il nuovo testo come un afflato di modernità... !

E anche la vostra territorialità si è risolta in poco o nulla. Sempre nel suo memorabile intervento, l'onorevole Carrara ha ricordato come fosse molto importante avere una grande esperienza amministrativa. Vivaddio, stiamo parlando di un Senato federale! Sono i territori a dover essere rappresentati, non generiche istanze politiche. È la terra, la gente che vi abita a dover essere eletta! E cosa si fa, per dare garanzia alla gente di quella terra di essere eletta? Si stabilisce che i candidati devono aver ricoperto cariche nei consigli regionali, provinciali e comunali, devono essere deputati e senatori in carica o risiedere in quella regione. Se andiamo alla clausola minima, quella di dissolvenza della territorialità del vostro modello, ci accorgiamo che è ben poca cosa la residenza in quel territorio per poterne rappresentare le istanze da un punto di vista federale.

Non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando della seconda Camera, vale a dire della Camera che rappresenta i territori. Ebbene, per essere eletti è sufficiente essere residenti da qualche settimana per rispondere al requisito del radicamento nel territorio e rappresentare degnamente una regione presso la Camera federale.

Neppure l'ipotesi di prevedere il requisito della residenza da almeno centottanta giorni è in grado di garantire la piena rappresentatività delle istanze territoriali, ma, quanto meno, ha il pregio di allineare i termini con quelli previsti in materia di ineleggibilità dalle leggi ordinarie vigenti per l'elezione della Camera e del Senato: chi decide di diventare senatore di una terra, lo decida almeno con centottantuno giorni di anticipo. Non è una previsione pienamente soddisfacente, ma quanto meno consentirebbe di evitare «paracadutismi» nei collegi senatoriali, che — ripeto — eleggono i membri della Camera federale.

L'emendamento in esame, ispirato alla logica della riduzione del danno, propone due elementi correttivi: il ripristino dell'età minima di venticinque anni per l'elettorato passivo al Senato e la previsione di

una parvenza di serietà per quanto riguarda la residenza in una regione quale requisito di eleggibilità a senatore della regione stessa. Si tratta di ben poca cosa, che quasi ci vergogniamo ad illustrare, ma è sicuramente molto rispetto al testo proposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che non siamo particolarmente appassionati alla questione della residenza, in quanto riteniamo che ciò non sia assolutamente risolutivo per stabilire la relazione fra gli eletti e il territorio. Va da sé che, se deve essere utilizzato tale criterio, l'emendamento sottoscritto dai colleghi del centrosinistra è sorretto da una ragione oggettiva. Si tratta, infatti, di un parametro quanto mai labile e non sufficiente a determinare il rapporto con il territorio. Andrebbe scelto almeno un criterio oggettivo, quale quello previsto dai colleghi del centrosinistra, con l'adeguamento del termine per la residenza a quello già previsto, di centottanta giorni, dalle leggi ordinarie in materia di ineleggibilità.

L'aspetto più rilevante dell'emendamento in esame è tuttavia quello relativo all'età. Ritengo che i colleghi della maggioranza abbiano difficoltà a motivare le ragioni per cui, dopo l'abbassamento del limite di età a venticinque anni deliberato dalla Commissione, si proponga oggi di tornare al limite di quaranta anni. Il limite di venticinque anni era stato comunque considerato da parte nostra insufficiente: le due Camere, infatti, pur assumendo competenze diverse, non sono poste in una posizione di supremazia l'una sull'altra. Al contrario, la storia della Camera e del Senato ha portato a differenziare l'età per l'esercizio dell'elettorato passivo: una volta il Senato era la Camera alta, nella proposta di riforma non solo non lo è più, ma addirittura si sgancia dal rapporto fiduciario con il Governo.

Dunque, al di là del modo in cui verrà definito il procedimento legislativo, che

determinerà una serie di incongruenze nei rapporti fra le due Camere, per l'accesso alla Camera che ha la pretesa di essere espressione territoriale non può che essere mantenuta la stessa età prevista per l'accesso alla Camera dei deputati.

In questo caso, grazie all'emendamento approvato ieri, l'età necessaria per essere eletti alla Camera dei deputati è fissato a ventun anni. Noi avevamo sostenuto che tale limite di età dovesse essere di diciotto anni. Riteniamo inoltre che questa sia l'età giusta anche per essere eletti quali rappresentanti territoriali; e tanto più lo è nella misura in cui, fra i requisiti proposti dalla maggioranza, vi è quello considerato prevalente: essere già stato eletto quale rappresentante di un ente locale.

Tutto ciò, naturalmente, comporta che vi saranno dei presidenti di regione, dei sindaci o dei consiglieri comunali di diciotto anni di età. Ebbene, tali signori, che potranno essere eletti al governo della cosa pubblica o legiferare in una regione importante, non potranno essere eletti al Senato, lo stesso organo che pretende di essere un Senato cosiddetto federale.

Inoltre, non ha alcuna giustificazione logica il motivo per cui questa maggioranza è costretta a riportare a quarant'anni il limite di età per essere eletti al Senato. Si tratta in realtà di una richiesta giunta espressamente dai senatori. Penso che questo nulla abbia a che vedere neanche con le ipotesi di sistema parlamentare che ognuno di noi ha privilegiato (che sono contestabili e discutibili sotto altri aspetti).

Quella in oggetto è una norma che non si giustifica in nessun'altra maniera; non ha alcuna spiegazione logica se non l'esigenza di tutelare se stessi, quasi come una sorta di conservazione della specie, di condizione posta dai senatori per poter condividere un testo che la maggioranza ha la pretesa di definire in modo assoluto e definitivo. Si ha la pretesa che il testo approvato da questa Camera sia lo stesso di quello approvato al Senato per prevedere, così, una procedura veloce. Tale iter, comunque, si potrà concludere per parte nostra solo con un referendum.

In ogni caso, credo che il rigore e la serietà che dovrebbero essere propri di una norma presente in Costituzione dovrebbero accompagnarsi alla coerenza dal punto di vista della sostanza, che in questo caso nessuno credo sia in grado di giustificare.

Consideriamo il secondo requisito, la residenza, come un elemento di buonsenso che, però, è per noi indifferente dal punto di vista del modello che ci si propone.

Riteniamo che questo emendamento debba essere assolutamente approvato soprattutto per la questione del limite di età (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor presidente, neppure nella Camera dei *Lord*, in Gran Bretagna, dove si diventa senatori per nomina, è necessario avere quarant'anni (*Commenti del deputato Rizzi*)!

Non riesco a capire, allora, come si possa ricoprire la carica di governatore eletto dal popolo avendo diciotto anni, con i poteri che stiamo prevedendo per questa carica, né comprendo come si possa svolgere il ruolo di assessori al bilancio di una regione come la Lombardia, il Lazio o la Campania, a diciotto, diciannove o venti anni...

CESARE RIZZI. E allora?

TEODORO BUONTEMPO. ...mentre per fare il senatore — che i governatori possono mandare a casa — ne occorrono quaranta! Se il governatore si dimette, non solo si scioglie il consiglio regionale, ma vanno a casa anche i senatori di quella regione e si tengono nuove elezioni. Pertanto un governatore di vent'anni può mandare a casa un intero consiglio e un gruppo senatoriale, mentre ne occorrono quaranta per essere eletti senatori! Lo vogliamo dire, onorevoli colleghi?

Spero che la Commissione rifletta su ciò. Questa norma di autotutela dei sena-

tori — perché si ha paura che non votino quando questo progetto tornerà al Senato — è indecente (*Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

Il presidente Bruno e i membri della Commissione, senza stimolo alcuno ma per loro equilibrio e intelligenza, avevano previsto nel testo il limite di venticinque anni. Allora non è possibile, non è accettabile, non è ipotizzabile un tale ricatto...

LUIGI OLIVIERI. Questa è la verità!

TEODORO BUONTEMPO. ... perché chi è senatore oggi, infatti, vuole sostenere che solo egli si potrà candidare (anche se si è trasferito sul territorio soltanto un mese prima delle elezioni) mentre gli assessori o quei presidenti che, magari, hanno amministrato 5 milioni di persone non si potranno candidare! È indecente! Spero in un ripensamento.

Nel frattempo voterò a favore di questo emendamento che fissa a venticinque anni il limite di età per essere eletti senatori. A meno che, come detto, non vi sia un ripensamento su tutta la materia!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, in questo emendamento ci sono due punti che io terrei distinti: uno riguarda la questione del requisito dei venticinque anni che, ovviamente, ci trova d'accordo; l'altra questione, invece, riguarda il requisito della residenza da almeno centottanta giorni.

Mi rivolgo ai colleghi del centrosinistra, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che, rispetto all'impianto complessivo di questa controriforma, non c'è possibilità di confronto così come abbiamo verificato anche durante l'esame delle disposizioni concernenti la struttura del Senato federale. Credo che non ci sia possibilità neanche di una politica di riduzione del danno, perché siamo di fronte ad una distorsione dell'idea stessa

— mi riferisco al requisito della residenza — della rappresentanza; rispetto al ruolo e alle funzioni che deve avere un Senato federale, si affida al territorio la sovranità che è data dal suffragio universale, con un rischio molto pesante. Il territorio infatti potrebbe diventare ed essere fonte di diritto, non con la garanzia di un decentramento, ma con la conseguenza di uno « spezzettamento » dell'unità e dell'universalità del sistema.

Rispetto a questa distorsione dell'idea della rappresentanza e, quindi, della forma istituzionale, noi non siamo d'accordo — anche con riferimento all'emendamento che ci trova concordi sul requisito dei venticinque anni — sulla cosiddetta politica di riduzione del danno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ringrazio il collega Buontempo per il suo intervento; purtroppo, però, la maggioranza di centrodestra si conferma contraria alle nuove generazioni. Infatti, l'atteggiamento che ha tenuto ieri rispetto all'elettorato passivo alla Camera è confermato, anzi peggiorato, con l'atteggiamento che ora sta assumendo in materia di requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Si tratta di un atteggiamento di tipo assolutamente conservativo che non comprende come è cambiato il mondo nel corso di questi cinquant'anni; questa, infatti è una norma assolutamente illogica.

A questo proposito mi rivolgo anche al Comitato dei nove e al rappresentante del Governo per domandare: perché avete cambiato opinione? Perché, a luglio, avete votato per i venticinque anni per l'accesso al Senato e ora riproponete, con l'emendamento Vito, l'età minima di quarant'anni? Quali sono i motivi che comportano questo mutamento di opinione?

Tra l'altro, vorrei far notare che a diciotto anni un qualsiasi elettore può diventare Presidente del Consiglio, presidente di una giunta regionale, può diventare ministro della Repubblica e, oggi, noi

non gli consentiamo di diventare senatore della Repubblica o deputato (*Commenti del deputato Stefani*)... Escludiamo la possibilità che un presidente della provincia – cito quello di Treviso – possa diventare senatore!

Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra e, quindi, mi auguro che l'aula possa approvare l'emendamento Leoni 4.7 o, eventualmente, bocciare il successivo emendamento Elio Vito 4.200.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, l'emendamento in esame risponde ad un'esigenza oggettiva ed ovvia: dare la possibilità dell'elettorato passivo ai giovani di venticinque anni.

Abbiamo giovani imprenditori, giovani professionisti di grande valore; perché impedire loro di dare un contributo all'attività del Senato della Repubblica? Quindi, mi sembra proprio una assurdità voler mantenere l'età di quarant'anni.

Non vale l'osservazione o la preoccupazione espressa dal collega Buontempo circa il fatto che i senatori non votino perché interessati; mi rifiuto di pensarlo.

L'obbligo della residenza nella regione mi sembra una norma di buonsenso, oltre che rappresentare l'essenza stessa dell'idea di Senato federale. Il legame con la regione che esprime l'eletto deve essere necessario e, inoltre, servirà a mettere fine, una buona volta, al « turismo elettorale », per cui viene candidata in Basilicata una persona del nord o viceversa. Il Senato federale dovrebbe impedirlo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 4.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	451
<i>Votanti</i>	439
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	220
<i>Hanno votato sì</i>	205
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo ha espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 4.200.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, in sede referente nella Commissione presieduta dal collega Donato Bruno sono state presentate quattrocento proposte emendative; di queste, trecentotrenta appartenevano ai deputati della Casa delle libertà, mentre cento erano dei rappresentanti dei gruppi del centrosinistra o di Rifondazione comunista. Di questi cento emendamenti, ne è stato accolto solo uno, ossia l'emendamento a mia prima firma, ma condiviso da tutto il centrosinistra e da tutta l'opposizione, che chiedeva la riduzione dell'età per l'elettorato passivo dei senatori – non avendo più il ruolo che ha nel sistema attuale, ma dovendo essere una Camera federale – da quarant'anni a venticinque anni. Ironicamente, ho ringraziato il relatore, presidente Bruno, per avere accolto almeno una proposta emendativa dell'opposizione, dopo averne respinte novantanove!

Ebbene, la previsione dell'unico emendamento accolto in Commissione verrebbe eliminata dall'approvazione dell'emendamento in esame che riporta l'età a quarant'anni. Non credo di aver bisogno di urlare, come ha fatto poco fa il collega Buontempo, per illustrare le ragioni che lui, urlando, ha spiegato bene.

PRESIDENTE. Ma anche sommessamente... Il tempo è passato!

MARCO BOATO. Sommessamente, ricordo che si tratta di un mero emendamento di autoconservazione del ceto attuale. Credo sarebbe un atto di decenza da parte di tutti noi (non si tratta, in questo caso, di centrodestra o di centrosinistra) respingere l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coluccini. Ne ha facoltà.

MARGHERITA COLUCCINI. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento in esame per rimarcare la poca lucidità con la quale continuate ad intrecciare norme senza che si intraveda la razionalità del vostro disegno riformatore. Man mano che si va avanti appare sempre più evidente la confusione di uno schema che vede, quale obiettivo primario, tenere insieme i pezzi e che non considera le incongruenze, le debolezze e l'assoluta inadeguatezza del sistema di norme che state allegramente votando rispetto a ciò che si muove nel paese ed a quello di cui il paese ha realmente bisogno.

Premesso che il sedicente Senato federale che avete immaginato ha perso ogni connotazione di organo rappresentativo degli enti territoriali, che esso non realizza alcuna idea attendibile di federalismo e che, anzi, sarà motivo scatenante di conflitto istituzionale e di paralisi politica, francamente, non si riesce a comprendere la necessità di confermare la qualità anagrafica, se così possiamo dire, più anacronistica e conservatrice che si possa immaginare, ossia quella attuale. Il segnale di apertura che c'è stato ieri con la votazione dell'articolo che abbassa a 21 gli anni richiesti per essere eletti deputati — segnale comunque non soddisfacente per le considerazioni svolte ieri dall'opposizione —, oggi segna una radicale inversione di marcia che conferma la miopia con cui guardare al futuro di questo paese.

Una classe politica illuminata, infatti, dovrebbe saper guardare con fiducia alla volontà di protagonismo delle giovani generazioni, dovrebbe sollecitarne le istanze, contribuire alla creazione di condizioni

favorevoli perché vi sia un riavvicinamento dei giovani alla politica e, più in generale, dei cittadini alla vita politica del paese, perché il contributo di modernità che i più giovani possono dare è linfa vitale per il funzionamento e l'ammodernamento del sistema politico ed istituzionale; è elemento essenziale per condurre questo paese a livelli di crescita più dinamici e più vicini agli standard europei ed internazionali. Invece, anche questa volta, avete giocato al ribasso in maniera del tutto incomprensibile andando a ledere seriamente il diritto alle varie opportunità per le giovani generazioni.

Tra l'altro, la considerazione complessiva che, in Commissione, ha ispirato l'accordo della maggioranza circa l'abbassamento dell'età necessaria per ricoprire il mandato parlamentare di senatore — e, quindi, l'eventuale allineamento tra l'elettorato passivo dei due rami del Parlamento — ha incontrato, in quella stessa sede, la vostra sostanziale disponibilità. Basterebbe, al riguardo, leggere i resoconti degli interventi; in particolare, quelli della collega Moroni e, in qualche misura, anche del collega D'Alia. Tanto che, nel testo della Commissione si fissano a venticinque gli anni necessari per essere eletti al Senato federale; cosa sia successo dopo — perché, perentoriamente, si voglia cancellare una novità che caratterizzerebbe positivamente questa parte della riforma —, non è dato sapere. È chiaro come prevalga la logica di privilegio di un ceto politico arroccato e per niente propenso ad accogliere spunti di novità e di innovazione che minerebbero *status* e rendite di posizione.

La sfiducia che avete nei confronti delle nuove generazioni, delle loro idee soprattutto, non depone certo a vostro favore; anzi, la « dice lunga » sulla grande debolezza di un sistema politico che, per così dire, mostra la corda e che, tuttavia, nonostante la portata demagogia dei vostri programmi, contate di tenere ben fermo e uguale a se stesso.

Nel merito, poi, la vostra intenzione è ancora più indecifrabile ed insensata. Un Senato federale che non è più la Camera alta; che ha perso, per definizione, le